



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Rescritti relativi all'incarico delle Messe in un oratorio privato campano del XIX sec.: la lezione della storia e gli spunti per l'attualità

MASSIMO DEL POZZO

SOMMARIO: 1. Il senso dell'indagine: uno squarcio nel vissuto della pietà decimononica. – 2. Il materiale documentale reperito. – 3. L'analisi formale e procedimentale degli atti. – 4. La disciplina dell'epoca e l'apporto dei testi. – 4.1. La facoltà di ordinare la Messa e il numero delle Messe. – 4.2. L'orario delle Messe. – 4.3. Le caratteristiche della celebrazione negli oratori privati. – 5. Le specificità delle fattispecie considerate. – 6. Un regime stimolante e “provocatorio” anche per la sensibilità contemporanea

1. Il senso dell'indagine: uno squarcio nel vissuto della pietà decimononica

La presentazione di un materiale documentale passato e “secondario” non rappresenta un mero sfoggio culturale o una curiosità archivistica ma il modo più semplice e diretto per contribuire a esplorare la *ratio* di una disciplina certamente superata ma ricca di spunti e di stimoli anche per il presente. La lezione della memoria ha infatti molto da insegnare alla razionalità della pratica della fede. La sfida è proprio quella di dimostrare la permanente attualità e interesse, non solo storico, dei testi proposti.

Lo studio si inquadra nella linea di ricerca già tracciata a proposito del precetto festivo¹ e ne costituisce un'ideale continuazione e sviluppo². Rinviando pertanto estensivamente a tale lavoro per quanto riguarda il contesto familiare, ambientale e archivistico dei rescritti esaminati. Ci limitiamo solo a ribadire che l'esplicitazione di una documentazione minore e abbastanza mar-

¹ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *La prassi del precetto festivo attraverso la documentazione ottocentesca di una cappella gentilizia. Considerazioni e indicazioni per il presente*, in *Campania Sacra. Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno*, 48, 2017, pp. 279-308.

² I collegamenti tra gli atti derivano non solo da circostanze esterne e logistiche (inerendo ad uno stesso luogo) ma anche alla compiuta ricostruzione della prassi e dei comportamenti relativi all'Eucaristia negli oratori privati domestici.

ginale nell'esercizio del governo ecclesiastico ha il vantaggio di far emergere in maniera viva e immediata, al di là della regolamentazione, il costume e la prassi vigente nel popolo di Dio³. Il carteggio sottoposto, più che un manifesto d'epoca, rappresenta perciò uno squarcio del vissuto della pietà eucaristica decimononica e una testimonianza dell'attenzione e fedeltà nell'osservanza delle prescrizioni stabilite.

Dalla semplice lettura degli atti si ricava subito l'impressione di una notevole minuziosità e rigidità nella facoltà di far celebrare la Messa. La disciplina appare decisamente restrittiva e limitativa, soprattutto se confrontata con l'attualità⁴. La frequenza stessa del ricorso all'autorità (oltretutto centrale) dimostra l'incisività e puntualità del controllo giurisdizionale. La benevolenza e accondiscendenza nel soddisfare – non senza le opportune puntualizzazioni – le istanze porta peraltro a temperare e contenere tale sensazione⁵. Un primo banale riscontro ad ogni modo è che le ingiunzioni erano sentite e rispettate. La normativa non solo era seguita e osservata ma non sembra priva di senso e di logica. Il regime dell'epoca, pur insistendo molto sul profilo autoritativo e gerarchico, mirava insomma a integrare strettamente diritto e fede, giustizia e pietà.

2. Il materiale documentale reperito

Il materiale proposto è costituito da sei rescritti *ex audientia Sanctissimi* reperiti nei carteggi della famiglia del Pozzo⁶. I documenti specificamente esaminati sono stati radunati in ragione dell'affinità dell'oggetto della richiesta (*ratione materiae*) – tra i 15 testi della stessa tipologia relativi all'antico oratorio privato finora rinvenuti – per cercare di avere un riscontro composto e abbastanza definito della facoltà di celebrare nel suddetto luogo sacro. Cinque atti sono del gennaio del 1823 e uno del gennaio 1830, la circostanza

³ Cfr. FRANCISCO JAVIER AGUADO GONZÁLEZ, INES IRURITA HERNÁNDEZ, *Archives and University. The role of personal records in the recent historical research*, in *Atlanti*, 21, 2011, pp. 255-266; JUAN PATRICIO GALIANA CHACÓN, *De los archivos personales, sus características y su tratamiento técnico*, in JULIÁN MARTÍN ABAD, LEONARDO ROMERO TOBAR, NIEVAS IGLESIAS (eds.), *Seminario de archivos personales (Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004)*, Biblioteca Nacional, Madrid, 2006, pp. 17-28; MARIA DEL CARMEN MASTROPIERRO, *El porqué de los archivos privados*, Alfagrama Ediciones, Buenos Aires, 2007.

⁴ Cfr. es. cann. 912, 931, 932 CIC vigente.

⁵ L'attività provvedimentoale considerata presenta infatti una certa esigenza nelle forme e nelle prescrizioni e una rilevante benevolenza nei contenuti. Se si valutano anche gli altri rescritti reperiti, non ci risultano dinieghi o rinvi.

⁶ I documenti erano conservati nell'altare mobile a cassetiera della cappella del palazzo di famiglia.

temporale e l'identità del contenuto dell'istanza del 21 gennaio 1823 (resc. n. 3) e del 29 gennaio 1830 (resc. n. 6), come in seguito meglio chiariremo, manifestano probabilmente l'intenzione di provvedere all'avviamento culturale complessivo della cappella⁷.

Il documento del 1830, presentando una lieve modifica nella modalità redazionale⁸, contiene il maggior numero di dati circa gli elementi contestuali e logistici della fattispecie, anche per quanto concerne l'identificazione degli oratori. Rinviando per maggiori delucidazioni al precedente contributo⁹, si riportano sommariamente i dati d'inquadramento dei casi in questione. Gli oratori o istanti sono i germani del Pozzo, con il coniuge di Giuseppe¹⁰, una famiglia di nobiltà rurale proprietaria di possedimenti nel Comune di Montoro¹¹. Il "nobile Casino di Campagna" menzionato che ospita l'oratorio in questione è il settecentesco Palazzo padronale sito in località Castello (in prossimità appunto del Castello longobardo)¹². L'oratorio, attualmente in disuso, occupava una stanza del piano nobile addossato all'ampio salone centrale¹³, era dotato di decorazione e arredi consoni all'uso.

Nonostante le scarse misure e attenzioni di manutenzione prestate, i provvedimenti dopo quasi due secoli si presentano in buone condizioni di conservazione, integri e perfettamente leggibili tanto nel fronte che nel retro. Ogni atto consta di un foglio ripiegato, con l'istanza redatta per esteso su una facciata (in italiano), piegato verticalmente e poi orizzontalmente. Il testo del rescritto (in latino) occupa una colonna del retro. Per facilità di consultazione si trascrive di seguito il contenuto dei documenti considerati¹⁴.

⁷ La considerazione ha ancor maggior evidenza se si considera che ben 11 dei rescritti conservati sono riferibili al gennaio 1823 ed i restanti al gennaio o marzo 1830.

⁸ Al di là del lasso di tempo intervenuto, dalla stessa grafia e impostazione del documento si ricava agevolmente la differente matrice dell'atto.

⁹ Cfr. *supra* nt 1 (pp. 280-281).

¹⁰ Giuseppe Pasquale appare semplicemente come Giuseppe e Nicola Angelo come Nicolangelo nel 1830, anche il cognome Del Pozzo diviene Dal Pozzo, non vi è dubbio comunque sull'identità degli istanti. Per quanto concerne l'ordine nel 1823 i coniugi (Giuseppe Pasquale Del Pozzo e Pompilia Lanzetta) erano anteposti agli altri, mentre nel 1830 si rispetta l'ordine anagrafico, cfr. anche i documenti in *La prassi del precetto festivo...*, pp. 282-285 (copia anast.), pp. 301-308.

¹¹ Il Comune è sito in Provincia di Avellino ancor oggi compreso nella Diocesi di Salerno.

¹² La data di ultimazione dell'immobile risale al 1792, non si sa bene quando sia avvenuta la dotazione della relativa cappella. Non è stato però finora rinvenuto il Breve apostolico d'indulto di destinazione del sito.

¹³ L'abitazione (leggermente irregolare) misura m 6,55 x 4,95.

¹⁴ Per l'estrema difficoltà di comprensione si omette di riportare il rigo in testa ai provvedimenti che sembra comunque contenere appunti o notazioni sintetiche in merito al contenuto del provvedimento (probabilmente si tratta delle indicazioni ricevute in udienza per il minutante).

1) Beatissimo Padre

I Coniugi Giuseppe Pasquale Del Pozzo, e Donna Pompilia Lanzetta, non che Nicola, Angelo ed Orazio Fratelli Del Pozzo Oratori umilissimi della Santità Vostra avendo ottenuto l'Indulto dell'Oratorio Privato per Breve Apostolico, supplichevoli implorano, acciò in caso dell'assenza degli Indultarj, possano i di loro Figli Consanguinei, ed Affini coabitanti ordinare la Messa
Che della grazia

A Sua Santità Papa Pio VII
felicamente Regnante

Ex Audientia SS.mi
Die 15.a Ianuarii 1823

SS.mus benigne annuit pro Gratia, quoad eamdem Missam unicam tantum durante tamen vita Oratorum Indultariorum, et cohabitationes Consanguineorum, et Affinium cum ipsis; Apostolici Indulti forma, et tenore in reliquis omnibus observato. Contrariis non obstantibus. ==

P.F. Card.lis Galleffi
Per
Gli infrascritti Oratori
Firrao

2) Beatissimo Padre

I Coniugi Giuseppe Pasquale Del Pozzo, e Donna Pompilia Lanzetta, non che Nicola, Angelo ed Orazio Fratelli Del Pozzo Oratori umilissimi della Santità Vostra avendo ottenuto l'Indulto dell'Oratorio Privato per Breve Apostolico, supplichevoli implorano, acciò un Sacerdote Ospite possa celebrare in d.o Oratorio la S. Messa senza pregiudiz.o della consueta.
Che della grazia

A Sua Santità Papa Pio VII
felicamente Regnante

Ex Audientia SS.mi
Die 15.a Ianuarii 1823

SS.mus benigne annuit pro Gratia ut praeter unicam Missam, quae ad formam Apostolici Indulti in priv.o introscripto O.rio Ruri tantum existente celebratur, una alia per quemcumque Presbyterum, qui fortuito, et non excondicto praecedenti saltem nocte ab O.ribus fuerit hospitio exceptus, celebrari possit, quae quidem Missa suffragetur diebus festis in praecepti adimpletum

pro comprehensis in Apostolico Indulto, dummodo numquam eadem die tertia
Missa in praedicto O.rio celebretur. Contrariis non obstantibus. ===

P.F. Card.lis Galleffi

Per

Gli infrascritti Oratori

Firrao

3) Beatissimo Padre

I Coniugi Giuseppe Pasquale Del Pozzo, e Donna Pompilia Lanzetta, nonché Nicola, Angelo ed Orazio Fratelli Del Pozzo Oratori umilissimi della Santità Vostra avendo ottenuto l'Indulto di Oratorio Privato per Breve Apostolico, supplichevoli implorano, acciò nelle circostanze, ove occorra una giusta causa, si possa in d.o Oratorio ordinare la S. Messa un'ora avanti l'Aurora, o dopo il mezzo giorno

Che della grazia

Sua Santità Papa Pio VII

felicemente Regnante

Ex Audientia Ss.mi

Die 21.a Ianuarii 1823

SS.mus remisit preces arbitrio Ordinarii cum facultatibus necessariis, et opportunis ad effectum indulgendi, ut Oratores, accedente justa, et rationabili causa, Missa in priv.o intros.o O.rio una hora vel ante auroram, vel post meridiem celebrare facere possint. Contrariis non obstantibus. =====

P.F. Card.lis Galleffi

Per

Gli infrascritti Oratori Del Pozzo della Diocesi di Salerno

Firrao

4) Beatissimo Padre

I Coniugi Giuseppe Pasquale Del Pozzo, e Donna Pompilia Lanzetta, nonché Nicola, Angelo e Orazio Fratelli Del Pozzo Oratori umilissimi della Santità Vostra, avendo ottenuto l'Indulto dell'Oratorio Privato per Breve Apostolico, supplichevoli implorano, acciò in caso d'infermità sia degli Indultarj, che di alcuno dei Parenti Consanguinei, ed affini coabitanti, possano, facendo la SS.ma Comunione, far celebrare in d.o Oratorio una seconda Messa

Che della grazia

A Sua Santità Papa Pio VII

felicemente Regnante

Ex Audientia SS.mi

Die 22.a Ianuarii 1823

SS.mus benigne annuit pro Gratia, ut Oratores dumtaxat Indultarii, iis tantummodo diebus, quibus Penitentiae, et Eucharistiae Sacramenta in priv.o intros.o O.rio, servatis servandis, sumpserint, alteram quoque Missam post susceptam Comunionem in eorum praesentia celebrare facere possint, servatis tamen in reliquis Apostolici Indulti forma, et tenore. Contraris non obstantibus.

P.F. Card.lis Galleffi

Per

Gli infrascritti Oratori Del Pozzo della Diocesi di Salerno

Firrao

5) Beatissimo Padre

I Coniugi Giuseppe Pasquale Del Pozzo, e Donna Pompilia Lanzetta, non che Nicola, Angelo ed Orazio Fratelli Del Pozzo Oratori umilissimi della Santità Vostra avendo ottenuto l'Indulto dell'Oratorio Privato per Breve Apostolico, supplichevoli implorano, acciò nel giorno del Santo Titolare del med.o Oratorio vi si possano far celebrare tre Messe

Che della grazia

A Sua Santità Papa Pio VII

felicemente Regnante

Ex Audientia SS.mi

Die 22.a Ianuarii 1823

SS.mus benigne annuit pro facultate celebrare faciendi ad Triennium proximum in priv.o intros.o O.rio in enunciato die, quatenus non sit ex solemnioribus per annum, tres Missas in totum, non tamen ante auroram nec post meridiem, et suffragentur in praecepti adimplemetum pro comprehensis in Apostolico Indulto. Contrariis non obstantibus. ==

P.F. Card.lis Galleffi

Per

Gli infrascritti Oratori Del Pozzo della Diocesi di Salerno

Firrao

6) B.mo Padre

I Fratelli Nicolangelo, Orazio Sacerdote, e Giuseppe con moglie (più te-

neri figli) Dal Pozzo di Montoro Diocesi di Salerno O.ri U.mi della S.V. ass. me espongono che vivono nella maggior parte dell'anno in nobile Casino di Campagna nella Diocesi di Salerno, ove godono dell'Indulto dell'O.rio Privato, ove fanno celebrare giornalmente la S. Messa, eccettuati i giorni solenni dell'anno. Supplicano per la facoltà di poter far celebrare giornalmente la consueta Messa in detto Oratorio o un'ora dopo il mezzo giorno, o un'ora avanti l'Aurora, ogni qual volta v'intervenga una giusta, e ragionevole causa
Che sia

Alla Santità di N.S.
Papa Pio VIII

== Ex Audientia Sanctissimi ==
== Die 29 Ianuarii 1830. ==

SS.mus, attentis expositis, remisit preces arbitrio Ordinarii, cum facultatibus necessariis et opportunis ad effectum indulgendi, ut Oratores Indultarii, accedente iusta et rationabili causa, unam Missam in privato introscripto Oratorio celebrare facere in sui praesentia possint una hora vel ante Auroram, vel post Meridiem. Contrariis non obstantibus. ==

C.M. Card.lis Pedicini
== Gratis == Per
Gli Entrascritti O.ri
F.P. Poloni

3. L'analisi formale e procedimentale degli atti

Gli atti considerati costituiscono una specifica e singolare tipologia di rescritti. I *rescripta ex audientia Sanctissimi* si caratterizzano infatti per il deferimento dell'istanza al giudizio del Papa¹⁵. L'oracolo viva voce del Pontefice fornisce dunque il presupposto e il contenuto stesso della decisione. L'ampliamento della sfera giuridica del destinatario deriva in pratica da una graziosa concessione rimessa alla valutazione della suprema autorità. L'enunciazione del provvedimento e la redazione del testo sono ascrivibili invece

¹⁵ Cfr. ETTORE MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (coord. y dir.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 960; JAVIER CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico*, A. Giuffrè, Milano, 2003, pp. 168-171.

all'attestazione del Cardinale esponente e sottoscrittore¹⁶. La dissociazione tra il momento decisorio e quello della confezione dell'atto e l'integrazione dell'operato di diversi soggetti non stravolge però la natura e la portata del provvedimento: un intervento abilitativo su istanza di parte ascrivibile direttamente alla potestà primaziale¹⁷.

L'iter procedimentale è supposto nella stessa redazione della domanda. La petizione è infatti espressamente rivolta al Pontefice “felicamente regnante”¹⁸ (è palese l'identità della grafia dell'istanza con il destinatario apposto a tergo). Non è dato conoscere la modalità dell'inoltro della domanda, dai dati sommariamente riportati sia nell'invio sia soprattutto nel riscontro si può supporre che avvenisse tramite l'Ordinario¹⁹. La richiesta è redatta in lingua volgare in maniera abbastanza semplice e diretta, ancorché rispettosa e ossequiosa. L'assenza di data nell'istanza non permette di determinare esattamente l'epoca di formulazione e i tempi di soluzione della pratica. La riconduzione di tutti i provvedimenti reperiti allo stesso mese di gennaio e la vicinanza o coincidenza delle udienze fa supporre la predisposizione di un calendario curiale per provenienza geografica o per oggetto e comunque un certo accorpamento delle pratiche *ratione materiae*. Il numero e l'insistenza delle richieste suggerirebbero un minimo di dilazione temporale²⁰. Nelle udienze fissate o richieste, evidentemente, il Cardinale preposto, dopo lo studio e l'eventuale istruzione del caso, sottoponeva la questione alla decisione del Pontefice. Lo stesso Presule presumibilmente annotava rapidamente il tenore della statuizione in vista della successiva elaborazione della risposta²¹. La sommarietà degli appunti decifrabili e il fatto che l'indicazione fosse contenuta in testa al retro dello stesso foglio della domanda fa supporre

¹⁶ Per un profilo biografico dei Card. Galleffi e Pedicini, firmatari dei provvedimenti, cfr. JEAN LEBLANC, *Dictionnaire biographique des cardinaux du XIXe siècle. Contribution à l'histoire du Sacré Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII, 1800-1903*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2007, pp. 379-381, 734-735.

¹⁷ Una scontata conseguenza era naturalmente la non impugnabilità dell'atto (*Prima Sedes a nemine iudicatur*).

¹⁸ Nel resc. n. 6 l'espressione usata è invece: “Alla Santità di N.S.”.

¹⁹ È abbastanza indicativo il frequente riferimento (resc. nn. 3, 4 e 5) alla Diocesi di provenienza degli oratori.

²⁰ È difficile supporre, anche per la dilazione nella presentazione delle richieste, che gli oratori importunassero continuamente e sconsideratamente il Santo Padre e più ragionevole immaginare che le istanze, redatte o pervenute in momenti distinti, fossero accorpate e riunite *ratione materiae aut loci* in vista della decisione. Il tono dei provvedimenti non lascia trasparire d'altronde un'eccessiva pedanteria o puntigliosità da parte degli istanti. Non è dato conoscere il costume dell'epoca, si può ad ogni modo apprezzare la notevole facilità e speditezza del ricorso al Papa.

²¹ A prescindere da un più rigoroso esame calligrafico, un riscontro *ictu oculi* dell'annotazione sembra escludere la riconduzione alla stessa mano del redattore. È improbabile d'altronde che l'ufficiale addetto fosse ammesso alla presenza del Papa.

che l'assenso fosse abbastanza scontato e la risposta piuttosto standardizzata. L'esperienza e la prassi curiale dovevano poi contribuire a formalizzare e completare l'atto. Ad ogni modo il responso non si limita ad un mero *placet* o *annuit* ma contiene alcune indicazioni²². La sommarietà dell'indicazione degli estremi per la consegna fa supporre una restituzione mediata del provvedimento²³. Non si conosce il numero delle fattispecie analoghe trattate ma, stando al carteggio dell'oratorio considerato, si deve ritenere che l'attività provvedimentale relativa alle cappelle private avesse una certa onerosità e consistenza.

Da un punto di vista procedimentale è interessante notare che mentre il Papa autorizzava direttamente la duplicazione o triplicazione di Messe *in situ*, nella deroga agli orari di celebrazione della Messa (resc. nn. 3 e 6), così come già riscontrato per quanto attiene alla modalità di soddisfazione del precetto²⁴, l'istanza è rimessa alla decisione dell'Ordinario. In tali ipotesi, incidenti sull'ordine del culto e sull'organizzazione pastorale locale, il Pontefice riservava la decisione alla discrezionalità del Vescovo²⁵. Il ricorso all'autorità suprema risulta ad ogni modo necessario per il conferimento delle relative facoltà, si tratta di una specifica abilitazione *ad casum*. La vicenda denota insomma un sistema fortemente accentrato e un po' macchinoso ma riconosce comunque l'esigenza della ripartizione delle competenze tra l'autorità centrale e quella periferica in vista della miglior ottemperanza al bene delle anime e alla dignità della celebrazione.

4. La disciplina dell'epoca e l'apporto dei testi

I testi esaminati non forniscono chiaramente un quadro completo ed esauritivo della problematica affrontata. La natura e provenienza degli atti infatti riflette solo le specifiche esigenze degli istanti e le particolari circostanze dell'oratorio considerato. I documenti proposti ad ogni modo delineano alcuni tratti significativi e caratterizzanti della disciplina vigente.

²² Cfr. *infra* § 5. Non è dato sapere logicamente se le puntualizzazioni provenissero dalla viva voce del Papa o dalla ricostruzione della sua mente da parte del Cardinale.

²³ Non si può escludere, anche se sembra abbastanza improbabile dall'indicazione dei destinatari sullo stesso foglio, che il piego fosse racchiuso in una busta o in un'ulteriore incartamento.

²⁴ Altri 3 rescritti, già riportati in *La prassi del precetto festivo...*, pp. 282, 284 e 285, recano la stessa formula: «remisit preces arbitrio Ordinarii».

²⁵ Il testo parla di *arbitrio Ordinarii* ma riteniamo che l'espressione non prescinda dalla razionalità e opportunità della soluzione. Benché la concessione, considerata la supervisione papale e l'orientamento estremamente benevolo della giurisdizione in materia, possa ritenersi abbastanza pacifica non deve però ritenersi automatica.

Prima di esaminare la specificità dei casi, conviene esporre i principi generali del sistema normativo desumibili dalle fonti e riscontrabile attraverso i rescritti in oggetto.

4.1. La facoltà di ordinare la Messa e il numero delle Messe

L'indulto di oratorio privato comportava la legittimità dello svolgimento *in situ* del sacrificio eucaristico ma non l'automatica autorizzazione alla relativa celebrazione. Il beneficio d'altronde era personale più che locale²⁶, l'abilitazione in pratica riguardava la facoltà di commissionare e di assistere alla Messa, una volta riscontrata e riconosciuta la dignità e convenienza dell'ospitalità abituale dell'azione sacra nella cappella. Non si regolava insomma il diritto del sacerdote (soggetto peraltro ad autonome e ulteriori limitazioni²⁷) ma la titolarità degli astanti. I rescritti evidenziano proprio l'attenta circoscrizione del novero dei partecipanti. Soltanto gli indultari potevano in definitiva "ordinare" la Messa nel luogo previamente consentito. L'estensione ai più stretti congiunti o ospiti amici riguardava la fruizione del servizio liturgico ma non gli aspetti organizzativi²⁸. L'affidamento dell'incarico celebrativo (cui

²⁶ La questione circa la natura del privilegio era dibattuta in dottrina. Parecchi autori comunque ritengono il privilegio strettamente personale: «Porro oratorium huiusmodi *personale privilegium est*» (GIUSEPPE D'ANNIBALE, *Summula Theologiae Moralis*, III, A. Saraceni, Romae, 1892 [rist. an. 1960], p. 9); «Privilegium oratorii privati in domo privata, fidelibus concessum, est personale: unde sequitur personam privilegiati principalis...» (PIETRO GASPARRI, *Tractatus canonicus de Sanctissima Eucharistia*, Delhomme et Brigue, Parisiis – Lugduni, 1897, I, p. 168); «Privilegium oratorii domestici est omnino *personale*; conceditur enim personis proprio nomine designatis, et quas Ro. Pontifex, juxta verba indulti, *speciali benevolentia prosequi vult...*» (SÉRAPHIN MANY, *Praelectiones de locis sacris nimirum de ecclesiis, oratoriis, altaribus, coemeteriis et sepulturis*, Letouzey et Ané, Parisiis, 1904, p. 174); «Privilegium oratorii privati est omnino personale et proinde extinguitur morte personae privilegiate, sed non ligatur aliquo loco particulari» (DOMINICUS M. PRÜMMER, *Manuale iuris ecclesiastici*, I, Herder, Friburgi Brisgoviae, 1909, p. 331). Altri parlano di privilegio personale e locale (es. Regatillo, da Coronata).

²⁷ Il CIC 1917 riporta largamente la tradizione canonica a proposito del vincolo numerico («... non licet sacerdoti plures in die celebrare Missas, nisi ex apostolico indulto aut potestate facta a loci Ordinario [§ 1] ... non est autem in eius potestate plures quam duas Missas eidem sacerdoti permittere [§ 2]» can. 806) personale («Sacerdos Missam ne celebret sine ministro qui eidem inserviat et respondeat» can. 813 § 1) e logistico («Missa celebranda est super altare consecratum et in ecclesia vel oratorio consecrato aut benedicto ad normam iuris, salvo praescripto can. 1196» can. 822 § 1 [il can. 1196 si riferisce appunto agli oratori domestici che non si voleva che divenissero luoghi sacri]) per la celebrazione di Messe.

²⁸ Consanguinei e affini coabitanti e ospiti nobili vengono perciò definiti privilegiati semplici o *minus principaliter* (per distinguerli dagli indultari o *privilegiati principaliter*). «Privilegiati minus principaliter, seu ii qui, adstante uno saltem ex indultariis, possunt in oratorio audire missam, et, diebus dominicis festique de praecepto, satisfacere praecepto ecclesiastico audienti missam, sed non possunt, nec omnes, nec singuli, facere celebrare coram se» (SÉRAPHIN MANY, *Praelectiones de locis*

si collegava l'onere stipendiale) era contenuta nello spazio e soprattutto nelle persone²⁹. La *ratio* pare quella di riservare la celebrazione “privata” non alla soddisfazione di un’aspirazione ideale ma alla reale ed effettiva necessità o utilità spirituale dei privilegiati principali. La deroga al regime parrocchiale assume quindi un carattere di eccezionalità e straordinarietà.

Alla restrizione dei commissionari si accompagnava anche la rigorosa limitazione quantitativa. L’indulto consentiva l’incarico di *una sola Messa giornaliera*. L’eccezione all’esclusività della celebrazione quotidiana doveva pertanto essere ammessa previamente e autoritativamente e adeguatamente motivata. La prescrizione s’inquadra nella stessa logica limitativa del beneficio e d’indisponibilità dell’ordine cultuale. L’incremento o l’agevolazione della pietà personale e familiare d’altronde mal si conciliano con il pullulare o la moltiplicazione dei segni. La richiesta di duplicazione o triplicazione dei sacrifici eucaristici, lungi dal minacciare le prerogative sociali e parrocchiali, poteva però rispondere ad esigenze di ospitalità³⁰, di salute³¹ o di venerazione³², meritevoli di considerazione e riconoscimento.

Il calendario liturgico precludeva inoltre la celebrazione nell’oratorio privato nei giorni più solenni dell’anno. I c.d. giorni esclusi non ammettevano celebrazioni isolate o senza popolo³³. La socialità e condivisione ecclesiale delle maggiori feste prevalevano così sulla concessione individuale e assicuravano un minimo di raduno ed edificazione della comunità. In tali circostanze l’impedimento fisico poteva però giustificare un’assistenza pastorale specifica.

4.2. L’orario delle Messe

L’orario della celebrazione eucaristica era fissato in maniera abbastanza tassativa nella fascia ante meridiana: dall’alba al mezzogiorno. La statuizione

sacris, p. 163).

²⁹ La valutazione di tali presupposti doveva essere rimessa al giudizio del ministro.

³⁰ Cfr. rescr. n. 2.

³¹ Cfr. rescr. n. 4.

³² Cfr. rescr. n. 5.

³³ Il principio del divieto risale alle fonti antiche già recepite nel Decreto di Graziano (*Grat.*, D. 1 c. 35 de cons.) i giorni più solenni corrispondono a quelli di precetto, escluse le singole domeniche («Dies festi sub praecepto in universa Ecclesia sunt tantum: Omnes et singuli dies dominici, festa Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis et Assumptionis Almae Genitricis Dei Mariae, sancti Ioseph eius sponsi, Beatorum Petri et Pauli Apostolorum, Omnium denique Sanctorum» can. 1247 § 1 CIC 17, l’indicazione è stata sostanzialmente raccolta anche nel can 1246 § 1 vigente).

temporale, come quasi tutti gli elementi culturali, ha un significato simbolico e funzionale. Il riferimento solare orienta la dimensione cosmica e rappresentativa della liturgia. La centralità della collocazione della Messa suggellava così la santificazione dell'intera giornata: la luce di Cristo, vero sole delle anime, raggiunge il suo apice ma non conosce tramonto. L'aspetto funzionale legato alle esigenze sociali, alle garanzie materiali di pulizia, visibilità e luminosità e, soprattutto, allo stesso rispetto del sacro col tempo ha sempre più oscurato l'ascendenza tradizionale primitiva³⁴ e imposto la collocazione del sacrificio nella parte migliore del giorno. L'osservanza del digiuno eucaristico di fatto ha modulato e caratterizzato il regime celebrativo³⁵. La praticità esigeva d'altronde regole certe e chiare di agevole riscontro³⁶. Sta di fatto che sin quasi alla riforma liturgica, la Messa pomeridiana e vespertina, al di là di talune viglie solenni, non aveva riscontri.

La previsione di un orario standardizzato (relativamente variabile stagionalmente) non escludeva comunque una certa larghezza e flessibilità interpretativa e applicativa. Il sorgere del sole era rapportato al primo chiarore del giorno e il mezzogiorno all'apice del suo corso senza una rigida determinazione oraria. L'inizio orientativo della celebrazione fissava il limite temporale. Il regime di vita più risalente tra l'altro portava in genere all'esigenza di anticipare più che di dilazionare il lasso indicato. La pastoraltà e la benevolenza del governo ecclesiastico venivano facilmente incontro a richieste e necessità diffuse e generalizzate.

Le cappelle private si adeguavano puntualmente e scrupolosamente alle prescrizioni generali. L'opportunità di una dispensa appare sicuramente meno pressante e stringete considerato il relativo regime, al contempo un'eventuale deroga comporta una minor incidenza nel tessuto sociale e nel costume. Le particolarità del caso, ad esempio in occasione di viaggi o spostamenti extrafestivi, ben possono consigliare un contenuto ampliamento degli orari che non stravolga i valori consolidati.

4.3. *Le caratteristiche della celebrazione negli oratori privati*

La celebrazione della S. Messa negli oratori privati era soggetta a ulteriori

³⁴ L'ora della celebrazione eucaristica anticamente era *ante lucem*, e cioè di notte prima del sorgere del sole (così scrive Plinio a Traiano), così riferisce anche Tertulliano il quale parla di *coetus antelucani* (riunioni prima del sorgere della luce). Cfr. anche MARIO RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, III, Ancora, Milano, 1964³ [rist. 2005], pp. 77-80.

³⁵ «Sacerdoti celebrare ne liceat, nisi ieiunio naturali a media nocte servato» (can. 808 CIC 17).

³⁶ La cristianizzazione della società, i modelli economici e l'abbondanza di clero non ponevano eccessive difficoltà pastorali.

vincoli e restrizioni. Il criterio di fondo è quello di ottemperare al bene degli indultari senza sminuire i diritti parrocchiali. Non c'era insomma un'equiparazione del sito con le chiese o gli oratori pubblici³⁷. Si possono rilevare, ad esempio, evidenti discrasie: 1) nella presenza necessaria dei beneficiari, 2) nell'accesso alla Comunione e 3) nella soddisfazione del precetto.

La celebrazione è consentita ordinariamente solo con l'assistenza degli indultari. Il fattore strettamente personale condiziona dunque lo svolgimento del sacrificio dell'altare sia, come abbiamo già considerato, nel momento dispositivo (commissione) sia in quello esecutivo (celebrazione). La considerazione dell'utilità dei partecipanti prevale quindi sull'interesse ecclesiale (più che del sacerdote) ad usufruire della specifica mensa eucaristica per garantire la quotidianità della celebrazione³⁸. L'indulto d'altronde è funzionale non alla moltiplicazione delle are ma all'assicurazione delle necessità o dell'agio spirituale degli assistenti. Tale misura di salvaguardia esprime un evidente intento limitativo e restrittivo del carattere privato del culto. La condizione per assolvere tale requisito si considera peraltro soddisfatta dalla presenza di uno solo dei beneficiari³⁹. Anche il *bonum singulae animae* ha in pratica una sufficiente meritevolezza e tutela. L'uso del privilegio era severamente circoscritto e attentamente controllato, evitando abusi e cedimenti.

La celebrazione negli oratori privati non consentiva abitualmente la ricezione della Comunione eucaristica⁴⁰. Non vigeva quindi alcun automatismo tra assistenza al Sacrificio e ammissione al Sacramento⁴¹. La facoltà di comunicarsi invece era riservata in via generale al diritto parrocchiale. Il regime stabilito garantiva in tal modo l'adeguata vigilanza del parroco sull'amministra-

³⁷ Ad evitare ambiguità e fraintendimenti coi luoghi sacri, si precludeva espressamente ogni specifica forma di benedizione o consacrazione dell'ambiente: «Hic est quod hujusmodi non habentur uti loca sacra, neque eis conveniunt quae jus de locis sacris tradit» (PIETRO GASPARRI, *Tractatus canonicus*, p. 147).

³⁸ A proposito del sacerdote ospite l'ampliamento deriva dalla effettiva pienezza dell'accoglienza riservata all'invitato.

³⁹ Cfr. *supra* nt. 28. Precisa inoltre PIETRO GASPARRI: «Quod si plures sunt personae principaliter privilegiatae, mortua una, privilegium permanere pro alia, evidens est» (*Tractatus canonicus*, p. 168). L'indulto non richiede quindi né la presenza né la sopravvivenza di tutti i beneficiari.

⁴⁰ «Immo nec dari potest (sine episcopi licentia) sacra communio. (...) requiritur vel privilegium scriptum, vel consuetudo legitima [...] sed numquam datum fuit, modo generali, indultum pro oratoriis domesticis, nec adest, in horum favorem, consuetudo universalis» (SÉRAPHINE MANY, *Praelectiones de locis*, pp. 170-171).

⁴¹ Non a caso un commento alla codificazione piano-benedettina rilevava: «Praeter missam et nunc etiam dispensationem s. communionis, nulla alia functio sacra in istis oratoriis permittitur» (ARTHUR VERMEERSCH, JOSEPH CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici cum commentariis*, II, H. Dessain, Mechliniae – Romae, 1922, p. 274). Nei primi decenni del secolo ventesimo l'introduzione era ancora percepita evidentemente come una novità.

zione del Pane eucaristico. Il limite individuato risultava meno penalizzante di quanto sembri, considerata la minor frequenza e la quasi straordinarietà della Comunione nel costume dell'epoca⁴². La preclusione della ricezione in via ordinaria del Sacramento non impediva inoltre l'eccezionale e motivata concessione.

La soddisfazione del precetto festivo infine era limitata agli indultari. La legislazione mirava infatti a contenere, non a facilitare la riservatezza del dovere culturale⁴³. Il significato sociale e comunitario dell'osservanza domenicale prevaleva sull'adempimento individuale al punto che l'assistenza al sacrificio eucaristico poteva essere dissociata dalla soddisfazione dell'obbligo⁴⁴. Il beneficio si estendeva comprensibilmente ai più stretti congiunti e, in parte, alla servitù ma escludeva tutti gli altri⁴⁵. La partecipazione eucaristica in pratica non era generalizzata e indiscriminata, ma abbastanza rigidamente predeterminata.

5. Le specificità delle fattispecie considerate

I cinque casi esaminati comportano un'estensione della facoltà di ordinare la Messa rispetto alla disciplina vigente quanto alla provenienza dell'incarico, al numero di celebrazioni e all'orario consentito.

Nel primo rescritto si amplia la commissione della Messa, in caso di assenza, anche ai consanguinei e affini coabitanti con gli indultari. In tal modo gli appartenenti alla famiglia abitanti nel palazzo potevano supplire i diretti bene-

⁴² Il can. 863 CIC 1917, seguendo le disposizioni di S. Pio X, in maniera esemplare e indicativa disponeva: «Excitentur fideles ut frequenter, etiam quotidie, pane Eucharistico reficiantur ad normas in decretis Apostolicae Sedis traditas; utque Missae adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam sanctissimae Eucharistiae perceptione, rite dispositi, communicent». Nella distribuzione del Sacramento era stata così definitivamente archiviata ogni riserva o prerogativa soggettiva *ratione officii* e si cercava di superare le resistenze ancora presenti nella mentalità popolare.

⁴³ Cfr. CLEMENTE XI, de cr. *Nonnulli*, 15 dicembre 1703, in PIETRO GASPARRI, *Codicis Iuris Canonici fontes*, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1928, I, n. 264, pp. 522-523; BENEDETTO XIV, enc. *Magnocum*, 2 giugno 1751, *ibid.*, II, n. 413, pp. 318-331.

⁴⁴ La formula tipo degli indulti apostolici in questione ad esempio aveva questo tenore: «[...] familiares, servitiis suis tempore dictae Missae actu non necessarii, ibidem hujusmodi adstantes ab obligatione audiendi Missam in ecclesia diebus festis de precepto minime liberi censeantur» (PIETRO GASPARRI, *Tractatus canonicus*, cit., pp. 167-168), ad indicare esplicitamente che l'eventuale assistenza alla Messa nell'oratorio non dispensava comunque dall'obbligo fissato i soggetti non autorizzati o *in actu* giustificati.

⁴⁵ «Personae missam illam audientes non satisfaciunt praecepto. [...] Unde non satisfaciunt praecepto nisi personae quae expresse designantur ad hoc in singulis indultis» (SÉRAPHINE MANY, *Praelectiones de locis sacris*, p. 169).

ficiari nel disporre la celebrazione quotidiana. Si garantisce così la regolarità dello svolgimento del Santo sacrificio semplicemente in presenza di alcuno dei possibili fruitori⁴⁶.

Nel secondo, quarto e quinto rescritto riportato si consente la celebrazione di Messe oltre quella abituale in presenza di determinate circostanze. I motivi della duplicazione o triplicazione del Sacrificio sono diversi: la malattia di un familiare, l'ospitalità della mensa eucaristica, l'onore del santo titolare dell'oratorio. La modalità della reiterazione si adegua peraltro al motivo della concessione. L'infermità dell'assistente giustificava un'ulteriore celebrazione confacente presumibilmente alle sue particolari esigenze e consentiva anche la Comunione⁴⁷. Può essere utile considerare che Orazio del Pozzo era sacerdote e verosimilmente officiava ordinariamente nell'oratorio in questione. La circostanza spiega tanto l'esigenza della duplicazione quanto la non troppo remota eventualità dell'accoglienza di un presbitero ospite. La ricorrenza del santo titolare della cappella motivava poi una particolare risonanza liturgica⁴⁸. Dal tipo di richiesta sembra desumersi che la triplicità delle Messe non si risolvesse nella trinazione del sacerdote addetto (secondo quanto avveniva ad es. nella commemorazione per i fedeli defunti) ma nella pluralità di incarichi.

Il tenore del terzo e del sesto rescritto circa l'anticipazione o posticipazione oraria delle Messe è analogo. A distanza di sette anni anche i provvedimenti hanno un contenuto sostanzialmente uguale⁴⁹. La riproposizione della stessa istanza fa supporre che la concessione si intendesse legata al Pontefice regnante⁵⁰. Come rilevato, la petizione è rimessa alla decisione dell'Ordinario competente (Vescovo di Salerno) con una specifica attribuzione di potestà. La valutazione dello spostamento temporale dipendeva infatti dalle circostanze e contingenze locali. L'interesse ecclesiale al rispetto delle prescrizioni stabi-

⁴⁶ La presenza almeno degli indiretti beneficiari chiaramente è *conditio sine qua non* della lecita celebrazione.

⁴⁷ L'inciso della formula della richiesta («facendo la SS.ma Comunione») e del relativo provvedimento («post susceptam Communionem») indicano che la facoltà di comunicarsi non era compresa nell'assistenza eucaristica ma si riconduceva solo al supporto spirituale dell'infermo. La stessa normativa piano-benedettina, quando già era stata superata tale proibizione, reca implicita traccia del precedente divieto («Sacra communio distribui potest ubicunque Missam celebrare licet, etiam in oratorio privato, nisi loci Ordinarius, iustis de causis, in casibus particularibus id prohibuerit», can. 869).

⁴⁸ Il mancato reperimento dell'Indulto non permette di determinare chi fosse il santo patrono e quando ne ricorresse la commemorazione.

⁴⁹ Ci sono minimi affinamenti stilistici e redazionali.

⁵⁰ Sembra trattarsi di un atto *ad nutum disponentis* o, piuttosto, della conseguente cessazione della facoltà speciale dell'Ordinario, la personalità del privilegio altrimenti lo estenderebbe alla vita dei beneficiari senza bisogno di rinnovazione. È utile aver presente peraltro che tra il pontificato di Pio VII e di Pio VIII, si inserisce quello di Leone XII (1823-1829).

te tuttavia non appare trascurabile se viene espressamente sottolineato nella triplicazione delle Messe per il patrono⁵¹. La benevolenza del sistema mirava comunque ad assicurare il decoro e la razionalità della celebrazione.

Dai provvedimenti esaminati emerge in generale un certo rigore e formalismo amministrativo. Gli oratori si rivolgono con facilità e fiducia al Pontefice per sottoporre integrazioni o estensioni dell'Indulto apostolico. Stando alla dottrina, alcuni dei casi proposti avrebbero al limite potuto prescindere da un intervento dell'autorità, risolvendosi in un'interpretazione esplicativa o dichiarativa della disciplina vigente⁵². L'accentuato ricorso al governo centrale anche in caso di incertezza o dubbio dimostra peraltro la serietà e coscienza nell'uso del privilegio, evitando sviluppi o estensioni *praeter legem*. La prassi provvedimentale in parola, soprattutto se – come riteniamo – fosse suffragata da una notevole mole di documenti di questo tipo, attesta la cura e la diligenza nella stretta osservanza del dovuto e la coscienza dell'impronta limitativa della facoltà cultuale nell'oratorio privato. Gli indultari si sentivano strettamente vincolati all'abilitazione ricevuta e sperimentavano una viva dipendenza dal Sommo Pontefice.

Al di là della costante risposta positiva e dell'accoglimento dell'istanza, nel materiale sottoposto spicca pure una certa attenzione e circospezione nel definire i termini della questione. La comprensione e l'indulgenza non risultano insomma ingenua e sprovvista. I provvedimenti contengono una sommaria ma precisa regolamentazione del disposto. In tutte le fattispecie la decisione apporta delle limitazioni o puntualizzazioni restrittive. La domanda è sempre accolta con le specificazioni dettate dalla prudenza e dall'esperienza curiale: la facoltà di commissionare le Messe in assenza degli indultari è condizionata logicamente alla vita degli stessi⁵³; la duplicazione in presenza di un sacerdote ospite è vincolata al pernottamento dell'ospite e scongiura esplicitamente una terza Messa⁵⁴; il primo ampliamento dell'orario sottolinea la ragionevolezza della causa⁵⁵; la Messa e Comunione *pro infirmo* è ammessa solo nei giorni consentiti e in presenza degli indultari⁵⁶; la triplicazione della Messe per il santo patrono avviene *ad triennium* con esclusione dei giorni più

⁵¹ Cfr. resc. n. 5 («non tamen ante auroram nec post meridiem»). Una circostanza puramente devzionale non giustifica evidentemente una deroga all'ordine orario fissato.

⁵² A proposito ad esempio dell'assistenza spirituale dell'infermo o dell'accoglienza del sacerdote.

⁵³ Cfr. resc. n. 1. Si vuol evitare in ogni modo una perniciosa ultrattività del beneficio.

⁵⁴ Cfr. resc. n. 2. Viene estesa perciò la soddisfazione del precetto all'eventuale assistente.

⁵⁵ Cfr. resc. n. 3. La notazione ci pare *ad abundantiam*. La formula comunque viene ripresa e seguita pure nella successiva istanza (resc. n. 6).

⁵⁶ Cfr. resc. n. 4.

solenni e negli orari prescritti⁵⁷; il secondo ampliamento dell'orario riporta le condizioni precedenti e aggiunge l'obbligo della presenza degli oratori⁵⁸. Una formula ricorrente, quasi a mo' di clausola generale, è pure la statuizione dell'osservanza *in reliquis omnibus* della forma e del tenore dell'indulto⁵⁹. La garanzia della Messa e il possibile ampliamento della celebrazione quotidiana non è insomma indiscriminato ma cauto e ponderato.

6. Un regime stimolante e "provocatorio" anche per la sensibilità contemporanea

Il riscontro della specificità o peculiarità dei casi considerati più del tenore della legislazione aiuta a comprendere la stringenza e lo spirito delle prescrizioni canoniche. I rescritti riportati testimoniano infatti l'accentuata sensibilità giuridica, la meticolosità e costanza del ricorso all'autorità. I suddetti provvedimenti più che discostarsi o correggere i principi normativi e dottrinali tracciati ne attestano insomma l'incidenza pratica e la concreta applicazione pastorale.

Il regime previgente conduce sicuramente ad avvalorare la maggior libertà e apertura attuale⁶⁰. Per quanto sia profondamente mutato il contesto sociale e abbia preso sempre più piede il senso comunitario e solidale della liturgia, il principio non è più la limitazione e compressione delle ipotesi di celebrazione ma il massimo riconoscimento della possibilità di partecipazione dei fedeli. Fermo restando la vigilanza dell'Ordinario del luogo, al rigoroso controllo autoritativo è subentrata una rilevante fiducia e responsabilità nei confronti del ministro circa la distribuzione dell'Eucaristia e l'idoneità del luogo⁶¹. La verifica e l'autorizzazione si limitano all'"avviamento" culturale e alla preservazione del luogo sacro, non al puntuale riscontro delle singole azioni e delle relative modalità operative.

Un altro aspetto della prassi decimononica abbastanza sfavorevole e penalizzante è costituito dall'accentramento e dalla riserva pontificia. L'intenzio-

⁵⁷ Cfr. resc. n. 5. Si precisa pure la soddisfazione del precetto solo per gli indultari.

⁵⁸ Cfr. resc. n. 6.

⁵⁹ Cfr. resc. nn. 1 e 4.

⁶⁰ Pare inutile rilevare la speciale considerazione della nobiltà delle persone e viceversa la restrizione nei confronti dei domestici o servitori rispondente ad una radicata concezione classista.

⁶¹ Cfr. ad es. can. 912: «Ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra comunione» e can. 932 § 1: «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso».

nale restrizione della privatizzazione dei riti attraeva alla competenza papale ogni ipotesi di specifica abilitazione. La valutazione delle concrete circostanze e situazioni (e presumibilmente l'inoltro e l'istruzione delle pratiche), come abbiamo visto⁶², potevano comportare il concorso della potestà dell'Ordinario e la remissione al suo prudente giudizio, sempre però attraverso il conferimento *ad actum* delle necessarie facoltà. Il mancato decentramento e l'assenza di autonomia decisoria determinano una macchinosità e un appesantimento che oscurano l'identità del Pastore locale. L'abituale dissociazione del Sacrificio dalla Comunione e la straordinarietà dell'assunzione dell'Eucaristia, salvo motivate eccezioni, privavano gli interessati del bene ecclesiale in assoluto più ricco e prezioso e non contribuivano certo ad alimentare la familiarità col mistero di Cristo. La saltuarietà della Comunione eucaristica pare ascrivibile però più al costume e alla mentalità dell'epoca che ai vincoli *ratione loci* fissati, trova comunque un riscontro e un suggello nei divieti previsti.

L'impronta gerarchica e la minuziosità regolamentare che ispira il materiale provvedimentale proposto non può ignorare peraltro l'interesse e la validità della *ratio* sottostante e degli spunti raccolti. Il legalismo e l'ossequio nei confronti dei dettami testimoniano pure la fine obbedienza e il senso della giustizia. Il *bonum agere* non risulta avulso dalla zelante osservanza delle prescrizioni normative. Il rispetto per il dover essere del culto appare in definitiva come una manifestazione indiretta della virtù di religione e della pietà. La ripetitività e facilità del riscontro inoltre sembrano in parte contrastare e compensare l'apparente artificiosità e complicazione del sistema. Anche l'orientamento accondiscendente evidenzia la comprensione e la disponibilità dell'autorità, senza troppa rigidità e intransigenza. Fermo restando la non auspicabile sporadicità o saltuarietà della Comunione eucaristica, un paio di aspetti positivi erano rappresentati dall'efficacia dell'affidamento pastorale dei fedeli all'ufficio istituzionalmente preposto e dal riconoscimento dell'autonomo e assoluto valore del sacrificio⁶³. I rescritti attestano proprio quanto tenessero gli indultari alla garanzia dello svolgimento della Messa e all'incremento dell'onore divino. Un aspetto di fondo che presiede tutta l'attività provvedimentale in considerazione è dunque l'estrema cura della materialità del sacro e della dignità del culto⁶⁴.

⁶² Cfr. resc. nn. 3 e 6, nonché i riferimenti in nt. 24.

⁶³ La diretta conoscenza del parroco, soprattutto in società ristrette e stanziali, poteva assicurare meglio l'adeguata cura della comunità, il riscontro della preparazione e disposizione dei fedeli, il dovuto rispetto per il sacro e gli interventi formativi o correttivi del caso. In assenza della Comunione, risulta patente la validità e meritorietà dell'ascolto a prescindere dalla pienezza della partecipazione sacramentale.

⁶⁴ La cura per la sistemazione del luogo si ricava più chiaramente dalla precedente serie di rescritti

Il divario e la profonda disparità che separano la logica e la sensibilità contemporanea dallo stile e dal costume decimononico aiutano a comprendere meglio il valore delle acquisizioni raggiunte e l'incremento organico della liturgia⁶⁵. All'indubbio progresso legislativo e concettuale non è però corrisposto un uguale sviluppo comportamentale e morale. Il bonario sorriso che si ricava dalla lettura dei testi lascia allora il posto a un po' di amarezza e disappunto. Senza rivedere affrettatamente i giudizi, bisogna forse guardare con maggior stima e riguardo al passato. L'impressione di una concezione anacronistica e superata lungi dal condurre a un improponibile ritorno all'antico spinge a raggiungere e maturare un'autentica dimensione giuridica del sacro rispettosa della realtà e dell'esperienza storica⁶⁶.

(*La prassi sul precetto festivo...*, pp. 296-298), in questa sede emerge ugualmente dalla stessa redazione degli atti e soprattutto dal contenuto come il ricorso all'autorità costituisse una forma di accortezza e di salvaguardia del retto uso dell'ambiente.

⁶⁵ Ha sviluppato con particolare acume lo sviluppo organico della liturgia JOSEPH RATZINGER: «La liturgia non è paragonabile a una apparecchiatura tecnica, a qualcosa che si fa, ma a una pianta, a qualcosa, cioè, di organico, che cresce e le cui leggi di crescita determinano le possibilità di un ulteriore sviluppo» (*Introduzione allo spirito della liturgia*, San Paolo edizioni, Cinisello Balsamo, 2001, p. 161).

⁶⁶ Cfr. DOMINIQUE LE TOURNEAU, *La dimension juridique du sacré*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2012, pp. 163-204.

RIASSUNTO

Il contributo esamina sei rescritti pontifici del primo ottocento relativi all'ordinazione di Messe in un oratorio privato gentilizio. Al di là dell'analisi del contenuto documentale, formale e procedimentale del materiale proposto, si analizza la disciplina all'epoca vigente circa la facoltà di ordinare Messe, l'orario e le caratteristiche delle celebrazioni, con le specificità riconducibili ai provvedimenti in questione. L'apprezzamento per la maggior libertà e apertura attuale (soprattutto a fronte della centralizzazione, restrizione e minuziosità precedente), non deve perdere di vista peraltro la sensibilità giuridica e il rispetto per l'autorità, la cura della materialità del sacro e della dignità del culto che emergono dalla prassi del passato.

PAROLE CHIAVE

Rescripta ex audientia Sanctissimi, oratorio privato, ordinazione di Messe

ABSTRACT

This article examines six pontifical rescripts dating to the first half of the 19th century, all of which concern the ordering of Masses in a private oratory of the nobility. Beyond developing an analysis of the formal, procedural and documentary elements of the material presented, this article seeks to analyze the legislation of the period concerning the faculty of ordering Masses, as well as the schedule and characteristics of celebrations, with specific reference to the provisions in question. Appreciation for the greater freedom and openness of present day (especially in comparison to the centralization, restriction and meticulousness of the past) must not, however, lead to a loss of juridical sensibility or respect for authority, nor of that material care for the sacredness and dignity of worship that clearly emerges in past praxis.

Key words

Rescripta ex audientia Sanctissimi, *private oratory*, *ordering of Masses*.